



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 29/09/2020

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Giust.	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco il quale spiega i tratti salienti della presente proposta dichiarando che la maggiore novità di questa modifica è caratterizzata dalla eliminazione della voce “rifiuto assimilato” e nella conseguente distinzione dei rifiuti quali urbani e speciali; a cascata vengono dunque modificati anche altri articoli di richiamo a queste voci.

Dichiara anche che una ulteriore novità è data dalla previsione dell'uscita delle utenze non domestiche dal circuito pubblico: la parte fissa della tariffa va sempre pagata ma sulla quota variabile è prevista una riduzione per coloro che dimostrino di avviare i prodotti di scarto al riciclo.

Naturalmente, spiega, è ancora tutto *in fieri*, perché vi sono da chiarire i criteri in base ai quali sarebbe riconosciuta la riduzione sulla quantità dei rifiuti avviati al riciclo. Questa novità tocca principalmente le grandi aziende, che producono grandi quantità di rifiuti, ad esempio la carta. Nulla invece varia sull'allegato A) alla presente proposta.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI:

- il comma 682 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che disciplina la portata della potestà regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che recita «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*», la cui applicazione in ordine alla disciplina della TARI è espressamente richiamata dal successivo comma 702;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2020 ed alla stessa allegato sotto la lettera C);

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, emanato su delega del Parlamento per dare attuazione alle direttive U.E. in materia di rifiuti, con il quale sono state introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, modifiche che hanno un impatto rilevante sia sui servizi, sia sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il decreto ha:

- modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale);
- soppresso il potere dei comuni di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- sostituito l'art. 238, comma 10 del citato D.Lgs. 152/2006, introducendo e disciplinando la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti urbani avviati al recupero, optando per operatori diversi dal gestore pubblico, con contestuale abbattimento della quota variabile della tariffa, previa comunicazione al Comune entro i termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/21.

VISTE le nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

VISTA la nuova riduzione obbligatoria per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020 che, a decorrere dall'anno 2021, sostituisce, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014.

VISTO che nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, la Tassa rifiuti giornaliera è stata assorbita dal nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 2021, dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847.

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario apportare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), tese a recepire le novità normative sopra esposte.

VISTE le Deliberazioni:

- CC. N. 5 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto” APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267” e s.m.i.;
- CC N. 10 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.” e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. In tal senso dispone altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, recita: *“ Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.....”*

DATO ALTRESÌ ATTO che:

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)*

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....” .

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....”.*

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere Favorevole dell'Organo di Revisione, Dott. Renato Berzano in data 23.06.2021, prot. n. 6744, ai sensi dell'art. 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

La cons CHIAPPERO dichiara che il discorso dell'uscita dal pubblico è molto complesso: molte aziende non producono umido ma pagano ugualmente, ora sulla superficie indipendentemente dal fatto che producano un certo tipo di rifiuti. Questo non toglie che se riescono a riciclare ottengono un vantaggio. Naturalmente ci sono rifiuti che sono vendibili, come la carta, mentre per altri è più comodo lasciarli all'eco-punto.

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: zero
Voti favorevoli: 12
Voti contrari: zero

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, l'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che contiene le modifiche al vigente “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2021;
- 2) Di dare atto che le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro il termine del 30 giugno disposto per l'anno 2021 dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- 3) Di dare atto che il testo coordinato del regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI), con le modificazioni ed integrazioni di cui all'Allegato A), è riportato nell'Allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 5) Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi;

Inoltre, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuiti: zero
Voti favorevoli: 12
Voti contrari: zero

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

